Cassazione civile sez. lav., 17/10/2025, n. 27719

## Svolgimento del processo

La Corte dâ?? Appello di Venezia, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto dai lavoratori (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la domanda intesa ad accertare che il loro rapporto di lavoro con (*omissis*) Spa fosse regolato, al pari del rapporto di altri dipendenti della societÃ, secondo le disposizioni contenute nel CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana (Federambiente) anziché da quello applicato sin dalla loro assunzione (ossia il CCNL Gasacqua, Federgasacqua), in ragione della attività svolta.

A fondamento della decisione la Corte di appello ha richiamato la sentenza del primo giudice il quale aveva affermato che lâ??iscrizione del datore di lavoro allâ??associazione firmataria del contratto collettivo di lavoro coerente con lâ??attività svolta dai lavoratori vincolava solo nei confronti del sindacato e non nei confronti dei lavoratori e non comportava lâ??obbligo di applicare lo stesso contratto di lavoro, dovendo ritenersi prevalente la scelta delle parti in sede di stipulazione del contratto di applicare un differente contratto collettivo.

Inoltre, la Corte dâ??Appello ha escluso che lâ??applicazione del contratto collettivo contestato fosse fondata su un elemento di costrizione, in mancanza degli elementi ex artt. 1414 o 1427 c.c.

Ha poi escluso che lâ??applicazione del contratto collettivo coerente con lâ??attività di lavoro potesse derivare dallâ??art. 2070 c.c. che detta il criterio merceologico; e, richiamando il 2 comma dellâ??art. 2070 c.c., ha precisato che nel caso di specie non era stata dimostrata lâ??accessorietà dellâ??attività svolta dai ricorrenti.

Inoltre, la Corte di appello ha richiamato la sentenza delle Sezioni unite n. 2665 del 1997 con la quale si Ã" definitivamente affermato che nel nostro sistema lâ??efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune si fonda sulle regole civilistiche della rappresentanza in base allâ??iscrizione allâ??associazione sindacale.

Secondo la Corte di appello non poteva rilevare nemmeno la giurisprudenza amministrativa citata dagli appellanti che riguardava il diverso caso dellâ??affidabilità del datore, ai fini dellâ??acquisizione di un appalto pubblico di una società che applicava ai suoi dipendenti un contratto collettivo cosiddetto innaturale.

Infine, la Corte di appello ha osservato che la pretesa sussistenza di un obbligo in capo al datore di lavoro di inquadrare tutti i lavoratori obbligati alla medesima prestazione contrattuale nel contratto contenutisticamente corretto in quanto descrittivo delle reali prestazioni richieste al lavoratore, configura unâ??affermazione inconciliabile con la premessa, accettata dagli appellanti,

circa lâ??assenza di un principio di parit $\tilde{A}$  di trattamento.

Lâ??unico profilo rispetto al quale una doglianza del genere poteva essere vagliata era costituito dalla violazione del parametro costituzionale dellâ??art. 36 della Cost.

(â??Nel caso di specie il collegio, pur consapevole che tale richiamo allâ??articolo 36 Costituzione deve considerarsi comunque implicitamente suscitato dalla pretesa ad un adeguamento retributivo del lavoratore, rileva che nel caso di specie proprio in ragione della conclamata adeguatezza e sufficienza del trattamento retributivo assicurato da entrambi i contratti collettivi applicati dalla societÃ, come ricordato, sottoscritti da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non Ã" giustificata la doglianza degli appellati neppure sotto tale ulteriore profiloâ?•).

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori sopra indicati con un motivo al quale ha resistito ETRA Spa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dellâ??udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.

#### Motivi della decisione

1.- Con lâ??unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione allâ??articolo 360 n. 3 c.p.c.; e si censura la sentenza della Corte dâ??Appello di Venezia nella parte in cui non riconosce il diritto dei ricorrenti a che il loro rapporto di lavoro venga regolato, al pari del rapporto di altri dipendenti della stessa società preposti alle medesime mansioni da essi svolte, dalle disposizioni contenute nel CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana (Federambiente/Utilitalia), che nellâ??articolo 3 descrive le mansioni effettivamente svolte dagli stessi ricorrenti, anziché da quello applicato sin dalla loro assunzione (ossia il CCNL Gas-Acqua), che attiene a mansioni diverse ed agli stessi estranee; e ciò in ragione dellâ??iscrizione del datore di lavoro allâ??associazione stipulante il CCNL Ambiente.

In particolare la censura evidenzia come la quaestio iuris che si sottopone a questa Suprema Corte  $\tilde{A}$ " di accertare lâ??erroneit $\tilde{A}$  di unâ??interpretazione per la quale sia concesso al datore di lavoro che svolge pi $\tilde{A}^1$  di unâ??attivit $\tilde{A}$  e che, come nel caso di specie sia iscritto a pi $\tilde{A}^1$  organizzazioni di categoria che hanno rispettivamente sottoscritto CCNL diversi per le diverse attivit $\tilde{A}$  (CCNL Federambiente, da una parte-destinato alle attivit $\tilde{A}$  di igiene urbana, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte dai ricorrenti nellâ??impianto in cui sono impiegati e CCNL Federgasacqua, dallâ??altra, destinato alle mansioni del settore gas-acqua estranee alle reali ed effettive mansioni svolte dai lavoratori ricorrenti) di poter applicare, arbitrariamente, ai lavoratori, anche se non iscritti ad alcuna associazione sindacale, un CCNL piuttosto che un altro, potendo  $\cos \tilde{A}$  prescindere dalle mansioni loro effettivamente demandate.

Inoltre, si chiede a questa Corte di cassazione di accertare la sussistenza di un diritto del lavoratore alla parità di trattamento non meramente retributiva ma sostanziale, scongiurando che lâ??affiliazione del datore di lavoro a più associazioni di categoria possa diventare lo strumento per veicolare unâ??ingiusta disparità di inquadramento contrattuale tra lavoratori in concreto impiegati in mansioni identiche e perfettamente sovrapponibili.

- 2.- Il motivo di ricorso deve ritenersi fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
- 3.- In primo luogo va evidenziato che, come precisato testualmente in ricorso, la questione demandata a questa Corte riguarda il tema della applicazione di contratti collettivi nazionali di categoria diversi allâ??interno di una stessa azienda che esercita attività differenti, nellâ??ipotesi in cui il datore di lavoro sia iscritto alle associazioni stipulanti più CCNL (nella fattispecie sia il CCNL Ambiente che il CCNL Gas Acqua), mentre alcuni lavoratori addetti ad un settore (nel caso di specie dei rifiuti) si vedono applicare non il CCNL coerente con lâ??attività da essi svolta, come gli altri colleghi di lavoro, ma il CCNL (nello specifico quello Gas Acqua) relativo ad un altro diverso settore di attività in cui opera la stessa impresa.
- **4.** Quanto allo svolgimento di due distinte attivitÃ, che occorre considerare ai fini della causa, la stessa controricorrente non contesta lâ??esistenza del presupposto sostenendo che â??lâ??applicazione del contratto Federgasacqua non può essere contestata ancorché il contratto medesimo possa considerarsi in un certo senso â??innaturaleâ?• rispetto (non già allâ??attività di ETRA complessivamente considerata, ma) al settore di attività svolto da quella parte di ETRA della quale i ricorrenti sono dipendentiâ?•.

Per la controricorrente lâ??esistenza di due distinti settori di attivitĂ non avrebbe alcun rilievo, come non lâ??avrebbe lâ??iscrizione alle associazioni stipulanti i due CCNL applicabili nei medesimi settori: per la controricorrente â??la libera scelta del contratto ex art. 39 Cost. prevale sulle caratteristiche specifiche dellâ??attivitĂ produttivaâ?•.

La stessa ratio decidendi Ã" stata posta dai giudici di merito a fondamento della decisione impugnata attribuendo prevalenza alla scelta del Ccnl in sede di pattuizione individuale anziché alle distinte attività esercitate da ETRA Spa ed alla sua iscrizione alle associazioni datoriali stipulanti o allâ??applicazione di fatto del medesimo contratto agli altri lavoratori.

5.- Tale premessa consente di superare anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso per mancata indicazione delle norme di diritto violate, posto che, quando Ã" chiara la censura sollevata (v. Cass. n. 21819/2017), non Ã" inammissibile lâ??impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma Ã" solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicché la relativa omissione può comportare lâ??inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la

delimitazione delle questioni sollevate.

**6.**- Inoltre la ricognizione appena effettuata rivela lâ??errore contenuto nella sentenza impugnata posto che in tema di efficacia soggettiva del CCNL, secondo quanto afferma costantemente la giurisprudenza di legittimitÃ, in seguito alla sentenza della Sez. Unite n. 2665 del 26/03/1997, lâ??iscrizione del datore allâ??associazione stipulante Ã" uno dei modi che serve a conferire efficacia vincolante al CCNL di diritto comune (cfr. sentenza n. 24160 del 2015, n. 26742 del 2014) ed essa Ã" sufficiente a garantire lâ??efficacia della stessa contrattazione anche nei confronti del lavoratore non iscritto.

Infatti â??Il primo comma dellâ??art. 2070 cod. civ. (secondo cui lâ??appartenenza alla categoria professionale, ai fini dellâ??applicazione del contratto collettivo, si determina secondo lâ??attività effettivamente esercitata dallâ??imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nellâ??ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dellâ??attività svolta dellâ??imprenditore, il lavoratore non può aspirare allâ??applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi Ã" obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.â?• (S.U. n. 2665/1997).

7.- Il criterio  $\tilde{A}$ " stato ribadito da ultimo da Cass. n. 7203 del 18/03/2024 la quale, in coerenza con quanto affermato dalle Sez. Unite cit., ha cos $\tilde{A}$ ¬ statuito:  $\hat{a}$ ??La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell $\hat{a}$ ??attivit $\tilde{A}$  svolta dal prestatore ai sensi dell $\hat{a}$ ??art. 2070, comma 1, c.c., ma  $\tilde{A}$ " invece frutto dell $\hat{a}$ ??esercizio dell $\hat{a}$ ??autonomia negoziale manifestata con l $\hat{a}$ ??iscrizione ad un sindacato o ad un $\hat{a}$ ??associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente; conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell $\hat{a}$ ??impresa, indipendentemente dall $\hat{a}$ ??attivit $\tilde{A}$  svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attivit $\tilde{A}$  economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attivit $\tilde{A}$ , fermo  $\hat{a}$ ?? in ogni caso  $\hat{a}$ ?? il rispetto dell $\hat{a}$ ??art. 36 Cost. $\hat{a}$ ?•

Nella fattispecie in esame, come già detto, proprio di questo si tratta (di distinte attività esercitate dalla ETRA), non già dellâ??ipotesi (ultronea) dello svolgimento di unâ??attività ausiliaria rispetto ad unâ??ipotetica attività principale su cui pure, tra lâ??altro, si Ã" soffermata contraddittoriamente la pronuncia di appello (riconoscendo â?? appunto â?? che non vi fosse prova del carattere accessorio dellâ??una attività rispetto allâ??altra).

8.- La questione sollevata col ricorso  $\tilde{A}$ ", quindi, fondata, non essendo consentito dallâ??ordinamento al datore, iscritto ad una associazione che ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro coerente con il tipo di attivit $\tilde{A}$  esercitata dai lavoratori, di applicare ad alcuni lavoratori un contratto collettivo differente (e che determini una riduzione del trattamento retributivo) da quello applicato in azienda agli altri lavoratori, solo perch $\tilde{A}$ © egli  $\tilde{A}$ " pure iscritto ad altra organizzazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo relativo a un diverso settore di attivit $\tilde{A}$  che per $\tilde{A}$ 2 non  $\tilde{A}$ " coerente con quella svolta dai lavoratori che agiscono in giudizio.

Infatti, con lâ??iscrizione alle associazioni stipulanti uno o diversi contratti collettivi di lavoro, di natura privatistica, il datore di lavoro, in virtù del principio volontaristico, si obbliga ad applicare nella propria azienda i contratti coerenti con lâ??attività di lavoro svolta dai lavoratori, secondo la sfera di applicazione oggettiva (c.d. perimetrazione della categoria) descritta negli stessi contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni a cui ha conferito il mandato.

Del resto, lâ??autonomia collettiva si estrinseca proprio nella stipulazione del contratto collettivo, che disciplina â?? allâ??interno del settore merceologico o tipo di attività che ne costituisce lâ??oggetto â?? il trattamento minimo a tutela del lavoratore, derogabile a suo favore (ex art. 2077 c.c.), e con individuazione delle categorie e dei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni, anchâ??esse derogabili solo a favore del lavoratore.

- **9**. Pertanto, a fronte di tale vincolatività originaria, risultante dallâ??iscrizione ad unâ??associazione stipulante, non può essere ritenuta valida la successiva volontà manifestata dalle parti in sede di contrattazione individuale quando essa si traduca nellâ??applicazione di un trattamento di minor favore per il lavoratore.
- 10.- Con la recente pronuncia, sopra indicata (n. 7203/2024), questa Corte ha affermato che lâ??applicazione di fatto e reiterata di un contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce lâ??uniformità dei trattamenti contrattuali e lâ??efficacia generalizzata del CCNL di diritto comune allâ??interno dellâ??azienda, con obbligo del datore di lavoro di applicare i contratti collettivi osservati a tutti i lavoratori; lâ??applicazione di fatto crea quindi un vincolo che può prevalere (attraverso la tecnica dellâ??inderogabilità in peius) sulla scelta del contratto collettivo successivamente indicato in sede di contratto individuale.
- **11**.- Lâ??iscrizione del datore allâ??organizzazione datoriale stipulante Ã" un altro dei modi con cui il datore di lavoro si obbliga allâ??applicazione del CCNL in azienda, onde garantire trattamenti uniformi a parità di mansioni, quanto ovviamente al trattamento economico e normativo di base.

Ed anche questo obbligo, che nasce con la volontaria affiliazione, limita la scelta delle parti e si impone rispetto alla volontà espressa dalle parti in sede di stipula del contratto individuale, laddove, come si sostiene a fondamento della domanda azionata dai ricorrenti, il rinvio al

contratto collettivo nazionale si sarebbe risolto nella applicazione di un trattamento economico e normativo peggiorativo. Ma la questione dovrà essere oggetto di un puntuale esame in sede di rinvio da parte del giudice che, giudicando nel merito della domanda svolta, dovrà svolgere gli accertamenti del caso con applicazione di appropriati criteri di giudizio.

Si pu $\tilde{A}^2$  dunque affermare che la scelta del CCNL  $\tilde{A}$ " s $\tilde{A}$ ¬ libera, ma deve essere pur sempre coerente con lâ??ordinamento e con gli obblighi assunti dal datore di lavoro iscrivendosi volontariamente allâ??associazione datoriale, nonch $\tilde{A}$ © con quelli derivanti dalla reiterata applicazione del contratto collettivo in via di fatto nei confronti della generalit $\tilde{A}$  dei lavoratori dipendenti che svolgano una medesima attivit $\tilde{A}$ .

12.- Del resto se la volontà espressa dalle parti in sede individuale (con individuazione di un trattamento retributivo peggiorativo) dovesse prevalere su quella che deriva per effetto della reiterata applicazione del CCNL in azienda o della iscrizione datoriale allâ??associazione di categoria, o persino dellâ??iscrizione di entrambe le parti alle organizzazioni stipulanti, il contratto collettivo finirebbe per smarrire la sua funzione perdendo qualsiasi efficacia generalizzata sul piano soggettivo, che la giurisprudenza e la dottrina hanno cercato di garantire almeno attraverso meccanismi di diritto comune, stante lâ??inattuazione dellâ??art. 39 Cost.

Tanto Ã" pure paradigmaticamente riscontrabile nel caso in esame ove la controricorrente ammette che, per propri interessi organizzativi, nellâ??assorbire numerose aziende pubbliche, essa â??ha di volta in volta conservato il trattamento collettivo dalle stesse applicato, individuando nel singolo contratto individuale di assunzione, la disciplina collettiva da applicare al singolo rapporto di lavoroâ?•; senza alcuna coerenza, quindi, né con la propria iscrizione allâ??associazione di categoria, né con il contratto collettivo applicato nello stesso settore (gasacqua o ambiente) agli altri dipendenti.

13.- Ã? necessario inoltre evidenziare che proprio nella â??sentenza madreâ?• n. 2665 del 1997 prima indicata, e mai superata, le Sezioni unite, hanno pure affermato che il criterio merceologico dellâ??art. 2070 c.c. sopravvive nel limitato caso in cui, come nella fattispecie in oggetto, il datore di lavoro eserciti più attività e sia iscritto alle corrispondenti associazioni di categoria firmatarie di diversi CCNL, sicché occorre scegliere il CCNL applicabile con coerenza rispetto alla sua iscrizione. Ed infatti esse scrivono: â??Ma vâ??Ã" anche un orientamento giurisprudenziale opposto, vale a dire conforme alla sopra illustrata tesi della dottrina, secondo cui il contratto collettivo postcorporativo Ã" applicabile esclusivamente ai datori di lavoro iscritti allâ??associazione sindacale stipulante o, in difetto di iscrizione, a quelli che abbiano esplicitamente aderito al contratto stesso, ovvero che lo abbiano implicitamente accettato.

In altre parole, nellâ??ordinamento attuale le categorie professionali hanno rilevanza giuridica non in base a classificazioni autoritative, bensì in base alla spontanea organizzazione sindacale ed alle scelte dellâ??autonomia privata (ex multis Cass. 22 gennaio 1992 n. 695, 30 gennaio 1992

n. 976, 26 gennaio 1993 n. 928, 9 giugno 1993 n. 6412). Alla stregua di questo orientamento il primo comma dellâ??art. 2070 conserva una sua residua operativitÃ, oltreché per i contratti collettivi di cui alla legge n. 741 del 1959 sopra richiamata e per quelli a cui atti aventi forza di legge operino un rinvio ricettizio, anche per le ipotesi in cui lâ??imprenditore svolga diverse attività economiche, sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali ed occorra individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attività (Cass. n. 976 del 1992 cit.). Lâ??articolo non sarebbe stato perciò tacitamente abrogato dalla normativa postcorporativa. Ritengono le Sezioni unite che questo secondo orientamento esprima lâ??interpretazione esatta dellâ??art. 2070 cod. civ., in quanto meglio inquadrabile nel sistema attuale del diritto del lavoro, ossia più coerente con le altre norme e con i principi costituzionaliâ?•.

14.-  $\tilde{A}$ ? perci $\tilde{A}^2$  da escludere che i dipendenti di una medesima impresa che espletano la stessa attivit $\tilde{A}$  (nel caso di specie nel settore dei rifiuti) possano essere inquadrati con contratti collettivi diversi.

Tale conclusione vale, ovviamente, per il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato allâ??interno della azienda ed in virtù dei criteri di inquadramento che attribuiscono rilevanza ai contenuti delle prestazioni ed al ruolo effettivamente assegnato al lavoratore nellâ??organizzazione aziendale, a prescindere da qualsivoglia comparazione intersoggettiva; posto che non esiste il principio generale di parità di trattamento nei rapporti di lavoro (cfr. Sez. un. 4570 del 1996; Cass. 2 luglio 2020 n. 13617; Cass. 7 marzo 2006 n. 4850; Cass. 17 maggio 2003 n. 7752) per quanto attiene la materia dei trattamenti individuali di favore (ad personam, livelli di inquadramento superiori, altri incentivi e miglioramenti economici).

Ma nel caso qui affrontato non si tratta di sottoporre a valutazione  $n\tilde{A}$ © lâ??autonomia collettiva esercitata dalle parti collettive,  $n\tilde{A}$ © tanto meno di riconoscere un trattamento individuale vantaggioso per effetto della comparazione con colleghi di lavoro  $pi\tilde{A}^1$  favoriti, sicch $\tilde{A}$ © risulta (del pari) fuori luogo il richiamo effettuato dai giudici del merito allâ??inesistenza del principio di parit $\tilde{A}$  di trattamento che opera in effetti su un diverso terreno di confronto.

15.- Come Ã" noto, anche la Corte cost. con la sentenza 9 marzo 1989 n. 103 aveva riconosciuto lâ??esistenza del principio di parità di trattamento in materia di inquadramento, come corollario del principio di tutela della dignità personale del lavoratore sancito dallâ??art. 41 Cost., sostenendo che â??â? per tutte le parti, anche quelle sociali, vige il dovere di rispettare i precetti costituzionali. Essi assicurano, in via generaleâ? la proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità di lavoroâ? e, in via più specifica, la pari dignità sociale anche dei lavoratori;â? proprio in virtù del precetto costituzionale di cui allâ??art. 41 della Costituzione, il potere di iniziativa dellâ??imprenditore non può esprimersi in termini di pura discrezionalità o addirittura di arbitrio, ma deve essere sorretto da una causa coerente con i principi fondamentali dellâ??ordinamentoâ?!Ã? demandato al giudice lâ??accertamento e il controllo

dellâ??inquadramento dei lavoratori nelle categorie e nei livelli retributivi in base alle mansioni effettivamente svolteâ? con il rispetto dei richiamati precetti costituzionali e dei principi posti in via generale dallâ??ordinamento giuridico vigenteâ?•.

Ai fini che qui rilevano, occorre rimarcare, che nella sentenza n. 103/89 della Corte cost. risulta esplicita lâ??affermazione della illegittimitĂ costituzionale delle differenziazioni di trattamento che derivino da un mero arbitrio dellâ??imprenditore; sicchĂ" la â??paritĂ di trattamentoâ?•, che la sentenza deduce come corollario dal principio di tutela della dignitĂ personale del lavoratore, Ă" sinonimo di divieto di ogni disparitĂ di trattamento che non sia ragionevolmente ricollegabile a una disparitĂ di situazioni (â??ad una causa coerente con i principi fondamentali dellâ??ordinamentoâ?•).

16.- Inoltre, ove si consentisse al datore di lavoro iscritto allà??associazione di categoria di praticare inquadramenti professionali differenziati, ad libitum, e di corrispondere trattamenti retributivi differenti, allâ??interno della stessa impresa, pur a parità di attività e di mansioni, si determinerebbe unâ??ulteriore frizione con lâ??art. 36 Cost. e, segnatamente, con la regola della proporzionalitĂ della retribuzione alla quantitĂ e qualitĂ del lavoro svolto (pure testualmente richiamata, come si Ã" visto, dalla Corte Cost. n. 103/1989) di cui i giudici ordinari sono tenuti a garantire lâ??osservanza (in quanto norma immediatamente precettiva) allâ??interno di ogni singolo contratto individuale avendo riguardo al parametro esterno, normalmente, costituito proprio dal contratto collettivo nazionale della categoria (v. da ultimo Cass. n. 27711 del 02/10/2023 la quale ha statuito che: Nellâ??attuazione dellâ??art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale puÃ<sup>2</sup> motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dallâ??art. 36 Cost., e ciÃ<sup>2</sup> anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata; il giudice puÃ<sup>2</sup>, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nellâ??ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE).

I citati parametri costituzionali sono stati inoltre invocati e discussi anche in questa causa e comunque, come hanno precisato le Sez. Unite n. 2665/1997 â?? nel delineare i poteri spettanti al giudice nellâ??ambito della materia â?? â??sul piano processuale, nella domanda con la quale il lavoratore chiede il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un contratto collettivo, deve ritenersi implicita, anche se questo si riveli inapplicabile alla fattispecie, la richiesta di adeguamento della retribuzione medesima alla stregua dellâ??art. 36 Cost. (Cass. 14 dicembre 1982 n. 6885)â?•.

- 16.- La tesi accolta dai giudici di merito si pone in definitiva in contrasto, in modo duplice, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 26665 del 1997 la quale, nel sistema contrattuale privatistico, non solo ha attribuito efficacia vincolante alla iscrizione del datore allâ??associazione stipulante, ai fini del superamento del criterio della categoria a favore appunto del diritto comune; ma ha anche salvaguardato uno spazio di operatività dellâ??art. 2070 c.c. â?? che perciò viene ritenuto non abrogato dopo lâ??entrata in vigore della Cost. â?? per il caso in cui lâ??imprenditore, come nel nostro caso, svolga diverse attività economiche, sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali ed occorra individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attivitÃ.
- 17.- Inoltre, la conclusione assunta dalla Corte territoriale â?? secondo cui â??sussiste una conclamata adeguatezza e sufficienza del trattamento retributivo assicurato da entrambi i CCNL applicati dalla società sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentativeâ?• â?? pone il problema del rispetto del principio costituzionale di proporzionalità del salario minimo corrisposto ai lavoratori ricorrenti sulla scorta di un CCNL appartenente ad una categoria diversa da quello che regolamenta il lavoro prestato, proprio con riferimento alla quantità e qualità dello stesso.
- 18.- Sulla scorta di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa al giudice del merito, indicato in dispositivo, per ogni valutazione conseguente. Nella decisione della lite il giudice si atterr\tilde{A} ai principi sopra affermati ed in particolare al seguente principio di diritto: \tilde{a}??\L\tilde{a}??\tilde{\tilde{Indiv}} individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto \tilde{A}" rimessa all\tilde{a}??\tilde{a}utonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l\tilde{a}??\tilde{iscrizione} ad un sindacato o ad un\tilde{a}??\tilde{a}ssociazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell\tilde{a}??\tilde{a}ttivit\tilde{A} svolta. Il datore di lavoro che svolga attivit\tilde{A} economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi \tilde{A}" tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attivit\tilde{A} \tilde{a}?\tilde{\tilde{\tilde{A}}.
- **19**.- Il giudice del rinvio proceder $\tilde{A}$  altres $\tilde{A}$  $\neg$  alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
- **20**.- Non sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dellà??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dellà??articolo 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte dâ??Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 $\text{Cos} \tilde{A} \neg$  deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2025.

# Campi meta



Massima: Non  $\tilde{A}$ " consentito al datore di lavoro applicare arbitrariamente ad alcuni lavoratori un CCNL differente e non coerente con le mansioni effettivamente svolte e con il settore di attivit $\tilde{A}$  in cui sono impiegati, specialmente se tale scelta si traduce in un trattamento economico e normativo peggiorativo rispetto a quello derivante dal CCNL coerente (ad esempio, quello applicato agli altri colleghi che svolgono le medesime mansioni). Un comportamento che conduca a trattamenti differenziati a parit $\tilde{A}$  di attivit $\tilde{A}$  e mansioni all'interno della stessa impresa pu $\tilde{A}$ 2 determinare una frizione con l'art. 36 Cost., riguardante la proporzionalit $\tilde{A}$  della retribuzione alla quantit $\tilde{A}$  e qualit $\tilde{A}$  del lavoro. Supporto Alla Lettura:

### **CONTRATTO COLLETTIVO**

Si tratta di un accordo tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) e unâ??organizzazione o più di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro che dovranno essere rispettate in qualsiasi rapporto di lavoro facente riferimento a tale contratto. Il contratto collettivo è il risultato dellâ??autonomia negoziale collettiva al fine di creare regole comuni applicabili alle relazioni lavorative in un determinato contesto o settore. Rientrano nella categoria del *contratto di diritto comune*, e i suoi effetti si limitano alle parti stipulanti e ai soggetti che siano iscritti alle medesime organizzazioni, attraverso lâ??istituto della rappresentanza. Esistono due livelli di contrattazione collettiva:

- *primo livello*: con valenza *nazionale*, i cui prodotti sono i *Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)* e gli *Accordi Interconfederali (AI)*. Questi ultimi sono accordi collettivi stipulati dalle confederazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, le decisioni hanno una efficacia intersettoriale; il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ã' invece finalizzato a regolare i rapporti di lavoro che siano già in essere o che possano venire a constituirsi in un determinato settore.
- *secondo livello*: con valenza *territoriale* o *aziendale*, tra i quali rientra anche il contratto di prossimità . Le parti stipulanti sono le associazioni datoriali territoriali o il singolo datore di lavoro e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il CCNL o, anche, le rappresentanze delle medesime a livello aziendale.

Le condizioni previste dai contratti collettivi devono essere *migliorative* rispetto a quanto previsto dalla Costituzione, dalle fonti comunitarie e dalle leggi ed atti aventi forza di legge, tuttavia, il legislatore ha previsto alcuni casi in cui il contratto collettivo potesse stabilire regole che derogano, sia *in melius* che *in peius*, alla disciplina legislativa. Il *contratto individuale*, nellâ??ambito dellâ??applicazione da parte del datore di lavoro del contratto collettivo, non può differire da questâ??ultimo. Le disposizioni previste dal contratto collettivo hanno validità *diretta* nei confronti delle parti iscritte alle organizzazioni di rappresentanza degli interessi datoriali e sindacali che abbiano stipulato il contratto. Ferma restando la posizione di debolezza del lavoratore, rileva principalmente lâ??iscrizione o meno del datore di lavoro. Se il medesimo Ã" iscritto, Ã" tenuto ad applicare il CCNL stipulato dalla propria organizzazione a tutta la generalità dei lavoratori.

Giurispedia.it